

Civile Ord. Sez. 6 Num. 20610 Anno 2016

Presidente: CIRILLO ETTORE

Relatore: FEDERICO GUIDO

Data pubblicazione: 12/10/2016

ORDINANZA

sul ricorso 21584-2014 proposto da:

████████████████████, elettivamente domiciliato in ROMA, ██████

██████, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO ██████████, C.U. + C.I.

che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE, in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L' AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 1270/66/2014 della COMMISSIONE
TRIBUNARIA REGIONALE DI MILANO SEZIONE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

DISTACCATA di BRESCIA del 10/02/2014, depositata il 10/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Il contribuente ██████████, esercente l'attività professionale di medico specialista in oftalmologia, ricorre nei confronti dell'Agenzia delle Entrate che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – sez. stacc. di Brescia- n. 1270/2014, depositata il 10 marzo 2014, con la quale, in riforma della sentenza di primo grado, è stato respinto il ricorso del contribuente avverso il silenzio-rifiuto avverso l'istanza di rimborso per Irap relativa agli anni dal 2004 al 2007.

La CTR, in particolare, affermava la sussistenza dei requisiti minimi di organizzazione sufficienti ad integrare il presupposto impositivo dell'Irap, rilevando che il contribuente aveva percepito rilevanti compensi, aveva dichiarato significative quote di ammortamento di beni strumentali e non trascurabili compensi corrisposti a terzi, ed in particolare quasi esclusivamente al medesimo medico specialista.

Con l'unico motivo di ricorso il contribuente denuncia la violazione dell'art. 2 Dlgs. 446/1997, in relazione all'art. 360 n.3) cpc, lamentando che la CTR abbia fondato l'esistenza dell'autonoma organizzazione sulla base di elementi non rilevanti quali il compenso percepito, evidenziando altresì che i beni strumentali che aveva impiegato erano strettamente necessari per l'espletamento della propria attività di medico specialista in oftalmologia e che non si era avvalso di

dipendenti o altri collaboratori in via continuativa.

Il motivo appare fondato.

Conviene premettere che secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, recentemente ribadito dalle Ss.Uu. di questa Corte, in base all'art.2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n.446 (come modificato dall'art.1 del d.lgs. 10 aprile 1998, n.137), con riferimento ai proventi dell'attività professionale svolta da un lavoratore autonomo (o un professionista), il presupposto impositivo Irap (autonoma organizzazione) sussiste quando il contribuente :

- a) sia sotto qualsiasi forma il responsabile dell'organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvenga in modo non occasionale di lavoro altrui che ecceda la soglia di un collaboratore che espliciti mansioni meramente esecutive. (Cass.Ss.Uu. n. 9451/2016).

E' stato al riguardo precisato che ai fini del presupposto impositivo Irap è irrilevante l'ammontare dei compensi percepiti dal contribuente (Cass.547/2016; 4929/2012), e che, avuto riguardo all'entità dei beni strumentali, la disponibilità da parte di un medico di beni strumentali anche di un certo rilievo economico non è idonea a configurare il presupposto dell'autonoma organizzazione, in quanto detti beni, anche di una certa consistenza, rientrano nelle attrezzature usuali per tale categoria di professionisti.

Non è inoltre sufficiente ad integrare il presupposto impositivo il versamento da parte del contribuente di compensi a terzi non inseriti nella struttura organizzativa del professionista, e le cui prestazioni non abbiano carattere continuativo.

Orbene, nel caso di specie la CTR non ha fatto buon governo dei suddetti principi, affermando la sussistenza dell'autonoma organizzazione del professionista sulla base dei compensi percepiti e dando rilievo al costo dei beni strumentali ed alle somme corrisposte a terzi, omettendo di valutare se il costo delle attrezzature si riferiva a beni necessari all'esercizio dell'attività professionale del contribuente, e se, con riferimento alle somme rogate a terzi, se si trattava o meno di compensi occasionali per consulenze specifiche e saltuarie.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame innanzi ad altra sezione della CTR della Lombardia, sez. stacc. di Brescia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.